



DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”) mediante il quale sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali.

Si segnala che il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono conseguentemente suscettibili di potenziali modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022.

Proroga del termine per la presentazione dell'autodichiarazione degli Aiuti di Stato

L'art. 35 co. 1 - 3 del DL 73/2022 proroga il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.

A seguito di tale differimento dei termini, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822 è stata disposta la **proroga al 30.11.2022** (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

Differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT e della LIPE

L'art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l'invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro **l'ultimo giorno del mese successivo** al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale. Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

L'art. 3 comma 1 prevede invece il differimento dal 16.9 al **30.9** del termine di presentazione della

Comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre.

Modifiche alla disciplina del c.d. “Esterometro”

Viene prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all'estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all'estero ricevute da soggetti passivi italiani.

Proroga della Dichiarazione IMU 2021

L'art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al **31.12.2022** il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, di cui all'art. 1 co. 769 della L. 160/2019.

Si tratta della dichiarazione riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 è rimasto fermo al 30.6.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

Proroga del termine per l'invio della Dichiarazione dell'Imposta di Soggiorno

L'art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al **30.09.2022** il termine per l'invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.

Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di



compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Semplificazioni in materia di IRAP

L'art. 10 del DL 73/2022 semplifica l'indicazione nel modello IRAP del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall'altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

Le novità introdotte si applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti "solari".

La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese

L'art. 8 del DL 73/2022 modifica l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che l'esclusione dall'applicazione del c.d. "principio di derivazione rafforzata" è ora circoscritta alle micro-imprese (in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter c.c.), che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Di conseguenza in caso di redazione del bilancio in forma ordinaria, anche per tali soggetti valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili. La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

Abrogazione disciplina società in perdita sistematica

L'art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d'imposta 2022. Nell'attuale Modello Redditi 2022, riferito al periodo d'imposta 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.

Dal prossimo esercizio quindi non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d'imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d'imposta e un'annualità con reddito inferiore al minimo presunto determinato ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94).

Nessuna modifica è invece prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa, che sarà quindi anche in futuro applicabile.

Limiti versamento imposta di bollo

L'art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l'incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

In particolare, il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre dell'anno, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

L'innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell'imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell'anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023.



Attestazione contratti di locazione a canone concordato

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato è necessario, alternativamente, che:

- il contratto di locazione sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.

Fino ad ora, l'attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta; per effetto della modifica apportata dall'art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione *“può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”*.

Termine registrazione atti in termine fisso

Per effetto della modifica degli artt. 13, commi 1 e 4 e 19, comma 1, DPR n. 131/86, è differito da 20 a **30 giorni** il termine:

- per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- per la “denuncia”, a carico delle parti contraenti / relativi aventi causa e di coloro nel cui interesse è richiesta la registrazione, degli avvenimenti successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione, proroga ecc.)

Monitoraggio fiscale operazioni da/verso l'estero

Per effetto della riscrittura dell'art. 1, comma 1, DL n. 167/90 è ora **ridotto da € 15.000 a € 5.000** l'importo delle operazioni che gli intermediari bancari/operatori

finanziari/operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da/verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto/a favore di persone fisiche, enti non commerciali/società semplici e associazioni professionali.

Erogazioni dei rimborsi fiscali agli eredi

L'art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto prevedendo che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, vengano erogati:

- ai chiamati all'eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell'eredità per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati;
- per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale è tenuto a riversare l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione redditi precompilata

Il Decreto in esame, modificando i commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, prevede che la dichiarazione precompilata presentata da parte di un CAF/professionista abilitato:

- non è soggetta al controllo formale dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata senza modifiche.
- è soggetta al controllo formale se presentata con modifiche. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF/professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.



Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ossia dal mod. 730/2023 relativo al 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti